

FOTOCOPIE

Premessa

La legge italiana sulle fotocopie è chiara.

E' possibile fotocopiare una parte di un libro (fino al 15%) pagando all'autore e all'editore un prezzo proporzionato alla parte riprodotta. In questo modo, chi ha bisogno di leggere alcuni capitoli può evitare di acquistare l'opera intera.

Ma la fotocopia di tutto o di gran parte di un libro è illecita: induce al mancato acquisto, rendendo così vano il lavoro di chi il libro lo ha scritto, redatto, composto, impaginato e illustrato.

La legge si propone lo scopo di tenere vivo l'interesse a scrivere libri. Se questo interesse venisse a mancare, ben pochi libri nuovi sarebbero pubblicati: saremmo tutti costretti a leggere fotocopie, ormai illeggibili, di libri vecchi e non aggiornati.

Fotocopiare tutto un libro è un pò come lasciare un'auto in seconda fila: i più non lo fanno, non solo per paura della multa, ma soprattutto perché si rendono conto che, se tutti si comportassero così, ne deriverebbe un danno generale. Sta quindi ai lettori far sì che la legge funzioni e produca effetti positivi.

Il punto al 30 novembre 2005

1. Il nuovo regime delle fotocopie (art. 68, co. 3, 4 e 5 Legge diritto d'autore, introdotti dall'art. 2.2 L. 248/2000 e successivamente modificati dal d.lgs. 68/2003) è efficace per quanto riguarda le fotocopie presso centri-copia. Per le Biblioteche, cfr. n.3.4.
2. E' stato raggiunto, il 18 dicembre 2000, fra S.I.A.E., A.I.E., S.N.S. da una parte e, dall'altra, C.N.A, Confartigianato e C.A.S.A., Confcommercio un accordo, ora sostituito da un nuovo accordo del novembre 2005, per la riproduzione a pagamento, ad uso personale, di libri fino ad un massimo del 15%, nell'ambito dell'art. 69, co. 4 legge cit. Per le opere escluse, tale genere di fotocopia non sarà consentito.
3. Pertanto il regime delle fotocopie, ad oggi , è il seguente:
 - 3.1. Nelle copisterie aderenti a C.N.A., Confartigianato, C.A.S.A. o Confcommercio si possono fare, senza preventivo consenso dell'editore, fotocopie ad uso personale, a pagamento, sulla base dell'accordo citato, che da attuazione art. 68 co. 4 legge cit.
 - 3.2. Chi vuole fare fotocopie per uso diverso da quello personale (per esempio per dotare della fotocopia di una o parti di un libro tutti i partecipanti ad un corso) può chiedere autorizzazione ad [Aidro](#). Tali fotocopie possono essere effettuate su qualsiasi fotocopiatrice a disposizione del richiedente.
 - 3.3. La violazione della norma comporta sanzione penale (Art. 171 ter l. citata) e amministrativa (Art. 171, 174 bis e 174 ter).
 - 3.4.
 - a) La legge prevede, per le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, la possibilità di riproduzione ad uso personale, sempre entro il limite del 15% di ciascuna opera.
 - b) Soltanto per le opere rare e fuori dai cataloghi degli editori, e per questi motivi, di difficile reperibilità sul mercato, non opera il limite del 15%.
 - c) Per queste fotocopie è previsto un compenso forfettario, determinato con accordi fra Siae e le categorie interessate.
 - d) L'accordo più rilevante è quello stipulato dalla Siae con, da una parte, Aie (Associazione italiana editori) e sindacati scrittori (S.N.S. e U.N.S.) e, dall'altra C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

- e) In base a tale accordo, che deve essere ratificato dalle singole Università, la Siae riceve un compenso annuo per ogni studente iscritto.
- f) I bibliotecari sono obbligati ad informare gli utilizzatori dell'esistenza del limite del 15%.
- g) Sono stati stipulati accordi analoghi con altre organizzazioni di biblioteche (non ancora con le biblioteche dipendenti dagli Enti Locali).
- h) Nelle biblioteche che non hanno stipulato accordi chi fotocopio è comunque tenuto all'osservanza degli art. 68 co. 2, 3, 5 e 6.
In tale biblioteche, quindi, non si possono fare fotocopie che, per loro natura ed entità, si pongano in concorrenza con la diffusione del libro fotocopiato.
- i) La violazione delle norme comporta responsabilità civile e, quantomeno, la sanzione amministrativa di cui all'art. 171 co. 3 legge cit., introdotto dall'art. 2.4 l. 248/2000.